

COMUNE DI LODI

- o O o -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. del

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'istituzione e tenuta di un "*Albo comunale degli avvocati*", attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.
2. L'esigenza di costituire il predetto ALBO deriva da:
 - mancanza di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale;
 - obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. h D. Lgs. n. 36/2023.
3. Per "*incarichi legali*" ai sensi del presente regolamento, si intendono:
 - a. *gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (c.d. patrocinio legale)*, come definiti dall'art.56 comma 1 lett. h del D. Lgs. n. 36/2023, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;
 - b. *gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale* (se non collegate alla preparazione di un incarico giudiziale), che si perfezionano poi come contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata/continuativa, secondo i principi stabiliti dall'art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001.

ART. 2 – ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito ALBO comunale aperto agli avvocati, singoli o associati, abilitati all'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.
2. L'ALBO comunale degli avvocati è gestito dall'*Ufficio affari legali* secondo le disposizioni organizzative del suo Dirigente.
3. L'ALBO è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
 - Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
 - Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
 - Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
 - Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

4. All'interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
5. I nominativi dei professionisti richiedenti sono iscritti nell'ALBO in ordine alfabetico in ciascuna sezione. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.
6. Per la fase di prima attuazione, l'iscrizione all'ALBO è preceduta dalla pubblicazione di un apposito Avviso sull'*Albo Pretorio on line* e sul sito web del Comune, nonché dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi.
7. L'ALBO sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute.
8. Nelle more dell'approvazione del primo elenco e/o dei successivi aggiornamenti, le domande di iscrizione già pervenute possono essere esaminate per essere incluse nell'ambito dei procedimenti comparativi per l'affidamento di incarichi legali, secondo disposizioni del Dirigente.
9. L'ALBO potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'ALBO, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il Comune, costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art. 59 del CCNL triennio 2019-2021.
10. Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'ALBO -in via eccezionale e dandone adeguata motivazione - per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Si può prescindere dall'utilizzo dell'ALBO e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. Nell'ALBO possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la P.A.;
 - insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in materia di incarichi presso le P.A.;
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - iscrizione da almeno 3 anni all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, nonché eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori;
 - eventuale comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae-professionale.
2. **Non possono essere iscritti all'ALBO e, qualora iscritti, verranno cancellati**, gli avvocati che - in proprio o in qualità di difensori di altre parti – siano in “conflitto di interessi” con il Comune di Lodi, avendo in corso giudizi contro il Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune.

3. L'iscrizione all'ALBO avviene su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, elencata non esaustivamente:

- a. **Auto-certificazione** in ordine ai requisiti elencati al comma 1;
- b. **Curriculum vitae e professionale** comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione (nel curriculum, ove possibile, vanno fornite indicazioni sul tipo di controversie trattate, sui loro esiti e sulle parti patrocinate, pubbliche e/o private);

c. **Dichiarazione di impegno a:**

- rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune, nonché impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'ALBO comunale;
- non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Lodi o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l'art. 68 (*"Assunzione di incarichi contro una parte già assistita"*);

d. **Copia della polizza assicurativa** per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

4. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'ALBO.

5. **Per gli studi associati**, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato interessato a prestare patrocinio.

ART. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'ALBO può essere disposta dal Dirigente nei confronti di quei professionisti:

- che abbiano perso i requisiti per essere iscritti all'Albo comunale o abbiano disatteso agli impegni assunti, di cui al precedente art.3;
- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o siano incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dal Comune;
- che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico a seguito della selezione indetta dal Comune ai sensi del successivo art.5.

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ALBO

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale a seguito di proposta da parte del Dirigente dell'ufficio affari legali, che, qualora ritenuto necessario, potrà chiedere apposita relazione istruttoria al servizio a cui afferisce la controversia.

2. Il Dirigente del Servizio, con determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale, avendo precedentemente attivato una *procedura comparativa* nei confronti di un numero selezionato di 3 (tre) avvocati iscritti nella sezione attinente dell'ALBO.

3. Agli avvocati invitati alla procedura comparativa - selezionati con criterio di rotazione, in base al curriculum ed al buon esito dei precedenti incarichi, - verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una "*parcella preventiva*" con riferimento alle "tabelle dei parametri forensi" di cui al DM 55/2014 (con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico, se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati, nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.

4. I criteri per gli affidamenti degli incarichi saranno specificati, di volta in volta, al momento in cui si avvierà la selezione e del loro rispetto si dovrà riferire nella determinazione di incarico. A seconda della complessità/valore della causa, oltre a poter dare preferenza alla parcella preventiva più conveniente ("minor prezzo"), potranno essere tenuti presenti i seguenti criteri di preferenza:

- chiarezza del curriculum, da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi simili, di patrocinio legali presso altri EE.LL.;
- Foro di competenza della causa;
- Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi affidati dal Comune aventi lo stesso oggetto, per i quali viene richiesto un compenso inferiore ai minimi tariffari.

5. Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'ALBO comunale, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

6. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

7. E' possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza il preventivo espletamento della procedura comparativa, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nell'atto di affidamento quali, a titolo esemplificativo:

- a) nei casi di prosecuzione o consequenzialità di incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;
- b) in caso di assoluta particolarità della controversia o per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata;
- c) nei casi già indicati al precedente art. 2 comma 10.
- d) per ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, si può procedere all'affidamento diretto di un incarico dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione.
- e) in caso di procedura andata deserta.